



DECRETO
2086 Ris

Tribunale di Lecco

Il Presidente

provvedendo anche in qualità di coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace di Lecco;

visto il proprio decreto 4 maggio 2020 n. 2086/2020;

considerato che in data odierna si è positivamente conclusa l'interlocuzione tra il Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecco di cui si è dato atto nel decreto ultimo citato con la sottoscrizione da parte dello scrivente e del Presidente del detto Consiglio di tre protocolli relativi alle modalità di svolgimento delle udienze civili tramite trattazione scritta (art. 83 lett. h D.L. n. 18/2020), tramite collegamento da remoto (art. 83 lett. f D.L. n. 18/2020) e delle udienze civili in materia di famiglia;

che deve dunque procedersi alla sostituzione delle "proposte di protocollo" allegate *sub* A), B, C, con i corrispondenti protocolli

DISPONE

la sostituzione delle "proposte di protocollo" allegate *sub* A), B), C), con i corrispondenti protocolli a valere dal 12 maggio 2020 e sino alla durata della emergenza epidemiologica in atto.

Invariato nel resto il decreto dello scrivente 4 maggio 2020 n. 2086/2020.

ALLEGATI:

- A) PROTOCOLLO PER UDIENZE CIVILI TRAMITE TRATTAZIONE SCRITTA (art. 83 lett. h D.L. n. 18/2020);
- B) PROTOCOLLO PER UDIENZE CIVILI TRAMITE COLLEGAMENTO DA REMOTO (art. 83 lett. f D.L. n. 18/2020);
- C) PROTOCOLLO PER LA TRATTAZIONE DELLE UIDIENZE CIVILI IN MATERIA DI FAMIGLIA





Tribunale di Lecco

Si comunichi :

- al Presidente della Corte d'Appello di Milano anche per la Sua eventuale approvazione e anche quale Presidente del Consiglio Giudiziario della Corte d'Appello di Milano
- ai Magistrati togati e onorari del Tribunale di Lecco
- al personale amministrativo
- ai Magistrati e al personale amministrativo dell'Ufficio del Giudice di Pace di Lecco
- al Procuratore della Repubblica di Lecco e ai Sostituti Procuratori
- al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecco, con preghiera di diffusione agli altri Ordini del Distretto e all'Ordine degli Avvocati di Bergamo solo dopo la comunicazione che il presente decreto è divenuto definitivo
- alla Prefettura di Lecco

- al Ministero della Giustizia – Capo Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi

Lecco, 6 maggio 2020

Il Presidente del Tribunale
Dott. Ersilio SECCHI

TRIBUNALE DI LECCO

Depositato in Cancelleria

oggi 6.5.2020

IL CANCELLIERE
Dott.ssa Concetta Bellantone

PROTOCOLLO PER UDIENZE CIVILI TRAMITE TRATTAZIONE SCRITTA

- art. 83 lett. h D.L. 18/2020 -

Attività preliminari all'udienza

1) Il giudice dispone che l'udienza venga svolta secondo le modalità previste dall'art. 83 lett. h del D.L. 18/2020 con provvedimento telematico, assegnando congruo termine, eventualmente differenziato per ciascuna parte, per il deposito telematico delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

Il provvedimento conterrà l'espressa indicazione che, previa verifica della sua regolare comunicazione a cura della cancelleria alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti. Il provvedimento conterrà altresì l'espressa indicazione che le parti eventualmente non ancora costituite con difensore potranno accedere al fascicolo informatico mediante "*richiesta di visibilità*". Restano ferme le eventuali notifiche analogiche ai contumaci, nei casi previsti per legge.

2) L'udienza svolta mediante deposito telematico di sole note scritte dovrà essere disposta, in via preferenziale rispetto alle altre modalità, e salva diversa valutazione del giudice, nei seguenti casi:

- a) udienza di precisazione delle conclusioni;
- b) udienza di ammissione delle prove, all'esito del deposito delle memorie ex art. 183, comma 6°;
- c) udienza di giuramento del CTU e udienze nei procedimenti di ATP (art. 696 e art. 696-bis);
- d) udienza di trattazione all'esito del deposito della CTU (esame CTU);

3) In tutti gli altri casi, il giudice potrà sempre disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano trattate mediante lo scambio di note scritte secondo le modalità previste da questo Protocollo. Nelle note scritte ciascuna parte potrà chiedere che l'udienza sia tenuta mediante trattazione da remoto o nelle modalità tradizionali. Il giudice provvederà sulla richiesta con decreto motivato, se necessario differendo, in caso di accoglimento dell'istanza, la data dell'udienza. Qualora la richiesta di trattazione da remoto o nelle modalità tradizionali venisse formulata dalla parti in via congiunta il Giudice dovrà fissare udienza di trattazione da remoto o eventualmente tradizionale secondo il proprio calendario.

Per le cause di competenza della Sezione Lavoro ed in materia di locazioni ex art. 447-bis c.p.c, per le quali è in ogni caso ribadito il concetto dell'oralità che tradizionalmente le contraddistingue, qualora il giudice disponga la trattazione scritta delle udienze (con particolare riguardo, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, alle cause aventi natura meramente documentale ovvero a quelle che abbiano ad oggetto questioni di diritto c.d "seriali" su cui si sono già formati precedenti giurisprudenziali, etc.), è data facoltà a tutti gli avvocati costituiti di richiedere congiuntamente entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente protocollo o entro 10 giorni dal provvedimento di fissazione udienza se successivo, con motivata istanza, la trattazione orale; in tali casi, il giudice, con provvedimento motivato, dovrà fissare udienza di trattazione orale, secondo il proprio calendario, con modalità da remoto e eventualmente tradizionale.

Nelle cause di competenza della Sezione Lavoro, nel caso in cui gli avvocati non richiedano congiuntamente la trattazione orale, e quindi il giudice fissi udienza di discussione solo a mezzo trattazione scritta, gli avvocati, depositando le note difensive, rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo in udienza;

4) la cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento di assegnazione dei termini per le note ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "trattazione scritta";

5) considerato che lo scambio di note scritte risulta prospettato dalla norma quale modalità alternativa di "svolgimento" delle udienze civili, si potrà: a) mantenere la data di udienza già fissata; b) stabilire, per giustificati motivi, una data di udienza anticipata o differita rispetto a quella originaria; c) fissare una data ex novo; l'udienza comunque fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato "fuori udienza" il provvedimento del giudice; se con detto provvedimento il giudizio non venisse definito, il giudice avrà cura di prendere i provvedimenti necessari all'ulteriore corso del giudizio, eventualmente fissando ulteriore udienza;

6) il giudice, alla data fissata per l'udienza, verifica la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento di cui al punto 1); da quella data decorrono i termini di legge per l'assunzione degli eventuali provvedimenti istruttori (che conterranno l'indicazione della data dell'udienza di prosecuzione), ovvero di quelli decisori o fissazione altri termini (comparse conclusionali, ecc.). Nello stesso provvedimento il Giudice darà atto della celebrazione in forma scritta dell'udienza ai sensi dell'art. 83 comma 7 lettera h del D.L. 18/2020.

In caso di mancato deposito delle note di tutte le parti costituite, il giudice emette i provvedimenti previsti dall'art. 309 c.p.c.

Nel caso di provvedimenti decisori definitivi, il giudice avrà cura di segnalare l'urgenza mediante l'apposita funzione della consolle, al fine di consentire la pronta lavorazione del deposito da parte della cancelleria.

7) I difensori depositeranno in via telematica nel termine assegnato ai sensi del punto n. 1) le note scritte, da denominarsi "note di trattazione scritta" (o *dicitura similare*), contenenti istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze (ad es. inibitoria; istanza ex art. 348 bis, ecc.), se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato; Il giudice, con il provvedimento di cui al punto 1, potrà indicare – con esclusione delle cause celebrate con il rito del lavoro – limiti dimensionali delle note scritte, congrui rispetto alla concreta attività difensiva da svolgere con tali note. Potrà altresì indicare alle parti argomenti da sviluppare e punti da chiarire delle difese già svolte.

8) I termini assegnati dovranno essere congrui rispetto all'udienza di cui si tratta, tenuto conto del fatto che la trattazione scritta sostituisce la discussione orale e tenuto conto dei tempi di lavorazione dell'atto della cancelleria; si suggerisce al riguardo, a titolo orientativo, l'assegnazione dei seguenti termini:

a) nel caso delle prime udienze, qualunque sia il rito applicabile, l'assegnazione di un termine non inferiore a sette giorni dopo la data dell'udienza per note scritte dell'attore e di un termine identico a quello assegnato all'attore per note scritte del convenuto;

b) in tutti gli altri casi, l'assegnazione di un unico termine a tutte le parti non inferiore a sette giorni prima dell'udienza".

I termini assegnati per il deposito delle suddette note, dovranno comunque scadere successivamente a quelli già eventualmente assegnati alle parti in relazione all'attività da compiere prima dell'udienza (p.es. memoria di costituzione del convenuto, anche in procedimento cautelare, memorie ex art. 183 c.p.c.).


9. Le note scritte non sono mai sostitutive degli scritti difensivi funzionali all'udienza che viene trattata con questa modalità (p. es. memorie ex art. 183 c.p.c., memoria difensiva nel procedimento cautelare, ...); il termine assegnato per il deposito delle note scritte non sostituisce i termini, previsti dalla legge o assegnati dal giudice, per il deposito di scritti difensivi. Tali note infatti tengono luogo della trattazione orale dell'udienza.

10. Le note devono sempre essere depositate, anche quando si limitino a un semplice richiamo agli scritti difensivi già depositati. Il mancato deposito delle note equivale alla mancata partecipazione all'udienza.

11. Ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, al fine di implementare il fascicolo informatico, il giudice potrà chiedere ai procuratori delle parti di depositare, ove nella loro disponibilità e in occasione del deposito della nota scritta di cui al punto 1), le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT;

Il Presidente del Tribunale

(Dott. Ersilio Secchi)



luogo, 6 maggio 2020 Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati

(Avv. Francesco Facchini)



PROTOCOLLO PER UDIENZE CIVILI TRAMITE COLLEGAMENTO DA REMOTO

- art. 83 lett. f) D.L. 18/2020

Invito e convocazione delle parti all'udienza da remoto L'art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020 prevede che *“Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento”*.

1. Prima dell'udienza il giudice emetterà un provvedimento che farà comunicare con congruo preavviso, preferibilmente non inferiore a 7 giorni salvo improrogabili ragioni di urgenza, dalla cancelleria ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, con indicazione di giorno, ora e modalità di collegamento tramite link inserito nel provvedimento stesso.
2. Il provvedimento conterrà l'espressa indicazione che, previa verifica della sua regolare comunicazione a cura della cancelleria alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti. Il provvedimento conterrà altresì l'espressa indicazione che le parti eventualmente non ancora costituite con difensore potranno accedere al fascicolo informatico mediante *“richiesta di visibilità”*, onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come link nel provvedimento di fissazione dell'udienza. Restano ferme le eventuali notifiche analogiche ai contumaci, nei casi previsti per legge.
3. I procuratori delle parti depositeranno nel fascicolo una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo mail attraverso i quali potranno essere contattati dal cancelliere in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato. I procuratori delle parti potranno inoltre indicare, nella suddetta nota, il nominativo dell'eventuale sostituto di udienza, con relativo indirizzo mail e recapito telefonico. Parimenti, il giudice potrà essere contattato, in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato, presso il suo indirizzo mail istituzionale.
4. Il giudice avrà cura di fissare le udienze da remoto ad orari distinti e congruamente distanziati. Restano fermi i principi generali in materia di legittimo impedimento.
5. La cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello *“storico del fascicolo”* l'annotazione *“udienza da remoto”*.
6. Gli avvocati prediligeranno l'utilizzo di modelli uniformi che verranno predisposti dal CNF per eventuali istanze per la trattazione (anche da remoto o cartolare) dei procedimenti trattabili previa dichiarazione di urgenza ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. a) del D.L. n. 18/2020 ovvero per la richiesta di rinvio dei procedimenti che, pur espressamente indicati come indifferibili dal medesimo articolo, possano essere rinviati senza produrre grave pregiudizio alle parti.

Svolgimento dell'udienza da remoto

L'art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020 prevede che *“il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale”*

Nel verbale di udienza il giudice:

1. prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale ovvero scritta per il praticante abilitato, ex art. 14 co. 2 L. n. 247/2012) e delle parti, nonché della presenza, nella stanza da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali magistrati in tirocinio, tirocinanti, codifensori, praticanti procuratori); dispone l'allontanamento dei soggetti non legittimati a partecipare all'udienza;
2. prende atto della espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell'udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati; Per esigenze di efficiente trattazione, di disciplina di udienza e di riservatezza, la partecipazione della parte personalmente all'udienza da remoto è possibile a condizione che il collegamento avvenga dalla stessa postazione da cui è collegato il suo difensore. Non sarà pertanto ammesso il collegamento da remoto della parte da postazione autonoma tranne che per comprovati motivi. In tal caso, dopo autorizzazione del giudice al collegamento, la parte che si colleghi da un luogo diverso da quello da cui si collega il difensore, dovrà dichiarare che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati;
3. adotta i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento;
4. il giudice, i procuratori delle parti, le parti e gli eventuali consulenti di tecnici anche di parte, se collegate da luogo distinto, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video; il giudice disciplinerà l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti; è vietata la registrazione dell'udienza; Il giudice, i difensori e l'eventuale CTU possono collegarsi in udienza da qualsiasi postazione da remoto (p. es.: ufficio del giudice, studio professionale del difensore o del cliente, casa di abitazione del giudice, del difensore o del cliente, sede di lavoro del cliente).
5. la produzione di documenti in udienza, di cui non sia stato possibile il previo deposito telematico in consolle, potrà avvenire mediante l'eventuale utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo – sempre se autorizzato espressamente dal giudice - e varrà come mera esibizione, con necessità di regolarizzare successivamente il deposito nel rispetto della normativa sul PCT; potranno essere ammesse dal giudice deduzioni delle parti tramite l'uso della chat o di altro strumento di condivisione dei testi;
6. in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;
7. al termine dell'udienza il giudice inviterà i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente;
8. il giudice dà lettura del verbale di udienza, eventualmente anche tramite la condivisione della finestra del redattore del verbale in consolle nel corso dell'udienza stessa;
9. ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, al fine di implementare il fascicolo informatico, il giudice potrà chiedere ai procuratori delle parti di depositare, ove nella loro disponibilità e in occasione del deposito della nota scritta di cui al punto 1), le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT;
10. se all'esito della discussione occorre assumere provvedimenti decisori contestuali, previa camera di consiglio, per i quali l'ordinamento prevede la lettura in udienza alle parti, il giudice interromperà il

collegamento sospendendo l'udienza da remoto (per l'ingresso virtuale in camera di consiglio), indicando, con l'accordo dei procuratori delle parti, l'ora della prosecuzione dell'udienza da remoto tramite l'uso dell'applicativo per la lettura del dispositivo salvo che le parti concordino di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura (per ovviare all'oggettiva difficoltà di determinare a priori la durata della camera di consiglio ed evitare il disagio delle parti di subire eventuali successivi rinvii orari); in tal caso, la Cancelleria dovrà comunicare alle parti il dispositivo lo stesso giorno o, al limite, entro e non oltre il giorno successivo.

Il Presidente del Tribunale


Rec. 6 marzo 2020

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati

(Dott. Ersilio Secchi)



(Avv. Francesco Facchini)



PROTOCOLLO PER LA TRATTAZIONE DELLE UDIENZE CIVILI IN MATERIA DI
FAMIGLIA

IL TRIBUNALE DI LECCO
IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCO

CONSIDERATO

- che anche nei prossimi mesi di maggio, giugno e luglio continuerà a sussistere l'esigenza di evitare assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone che, per lavoro e utenza, frequentano gli uffici giudiziari;
- che la vita di relazione delle persone nell'ambito dei rapporti endofamiliari non può restare sospesa per mesi, sia con riferimento a coloro i quali già abbiano definito il nuovo assetto dei loro rapporti che, a maggior ragione, per coloro i quali non siano stati in grado di definire un accordo e dunque necessitino di provvedimenti che definiscano e risolvano convivenze divenute intollerabili;
- che nell'attuale situazione emergenziale di contenimento della epidemia da COVID-19 si è correttamente ritenuto che siano da tutelare due diritti costituzionali fondamentali ovvero, da un lato, le esigenze di tutela della salute pubblica (art. 32 Cost.), dall'altro quelle della tutela della famiglia (art. 29 e 30 Cost.), famiglia da intendersi come formazione naturale nella quale si debba proseguire a convivere in armonia, evitandosi ogni forma di costrizione ed in genere di degenerazione dei rapporti, massimamente nel precipuo interesse della prole;
- preso altresì atto che il seguente protocollo varrà limitatamente alla vigenza del periodo di emergenza epidemiologica così come normativamente determinata;
- fatto salvo quanto previsto nel provvedimento emesso dal presidente del Tribunale di Lecco ai sensi dell'art. 83 comma sesto e settimo del D.L. n. 18/2020, anche in relazione al comma terzo lett. a) art. ultimo citato

CONVENGONO QUANTO SEGUE

PROCEDIMENTI DI NATURA CONSENSUALE (separazione consensuale,
divorzio congiunto, scioglimento unioni civili congiunto, 709 ter e 710 c.p.c.
congiunto, 337 bis, ter, quinquies congiunto):

1) Dal 12.05.2020 e fino alla cessazione della fase emergenziale è ammesso il deposito esclusivamente telematico di ricorsi per separazione consensuale, divorzio congiunto, ricorso congiunto ex art. 337 bis c.c., ricorso congiunto ex art. 710 c.p.c. e ricorso congiunto ex art. 337 quinquies c.c. Detti procedimenti verranno trattati in forma scritta e senza celebrazione dell'udienza, salva espressa richiesta di trattazione con modalità di presenza, contenuta nell'atto introduttivo.

2) Nelle ipotesi di separazione consensuale, divorzio congiunto, ricorso congiunto ex art. 337 bis c.c., ricorso congiunto ex art. 710 c.p.c. e ricorso congiunto ex art. 337 quinquies c.c., i difensori - a causa dell'emergenza epidemiologica e delle sottese esigenze di tutela della salute, che impongono, tra le altre cose, il rispetto del distanziamento sociale - **potranno convenire sulla scelta della c.d. trattazione scritta.** La fissazione dell'udienza "virtuale" verrà comunicata a mezzo PCT ai rispettivi avvocati. In tal caso i difensori entro cinque giorni prima della fissata udienza virtuale in forma scritta, dovranno depositare per via telematica e trasmettere a mezzo pec al legale della controparte una dichiarazione sottoscritta dalla parte nella quale ognuna - stante l'emergenza sanitaria in corso e stante il distanziamento sociale imposto dal D.L. n.18/2020 - dichiara con atto separato:

- di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza;
- di essere stata resa edotta della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente;
- di non volersi conciliare (solo in caso di separazione e divorzio);
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso.

Detta dichiarazione potrà essere acquisita dall'avvocato con qualsiasi mezzo, purché con la garanzia della sua provenienza attestata nella nota di deposito.

Qualora le dichiarazioni non dovessero pervenire, il Tribunale provvederà a rinviare l'udienza, disponendo la modalità di presenza.

Si precisa che la data dell'udienza sarà utile per gli avvocati al solo fine degli incumbenti che precedono e per la Cancelleria per la trasmissione del fascicolo al Giudice e per il calcolo dei termini per il deposito del provvedimento.

Qualora il Collegio ritenga di richiedere chiarimenti o assumere informazioni, potrà assegnare uno o più termini per acquisizione di note difensive.

A seguito della espressa manifestazione di volontà di cui sopra potrà conseguire l'omologa (nel caso di separazione), la sentenza (nel caso di divorzio congiunto) o il decreto collegiale (nelle altre ipotesi), previa trasmissione telematica per il parere al PM.

IPOTESI PARTICOLARI:

A) Revoca del consenso alle condizioni già depositate.

Nell'ipotesi si conviene che l'avvocato della parte che intende revocare il proprio consenso, depositi a mezzo PCT ed invii a mezzo PEC al legale della controparte, nel termine di giorni 5 dall'udienza "virtuale" fissata, apposita dichiarazione di rinuncia.

B) Contrasto tra le condizioni concordate dai genitori e l'interesse del minore.

Nell'ipotesi in cui il Tribunale rilevi un contrasto tra le condizioni concordate dai genitori e l'interesse del minore, provvederà a rinviare il procedimento ad altra udienza, che dovrà avere luogo con modalità tradizionali.

C) Modelli Istat.

I modelli Istat verranno depositati telematicamente nel fascicolo.

PROCEDIMENTI DI NATURA CONTENZIOSA - SEPARAZIONI GIUDIZIALI, DIVORZI CONTENZIOSI E SCIoglimenti UNIONI CIVILI CONTENZIOSI.

PRIMA UDIENZA - "La previsione normativa che in queste udienze le parti siano sentite personalmente e che sia tentata la conciliazione (artt. 708 c.p.c., comma 4, Legge n. 898/1970 e succ. modif.) ha determinato i sottoscrittori del presente protocollo - avuto riguardo anche alla prevista durata dell'emergenza epidemiologica - a convenire che l'udienza con modalità tradizionale, con comparizione delle parti assistite dai rispettivi Legali, sia la sola cui fare ricorso, con conseguente esclusione della modalità di trattazione tramite collegamento "da remoto" (art. 83 lett. f) D.L. n. 18/2020) e di quella tramite trattazione scritta (art. 83 lett. h) D.L. n. 18/2020).

Sono fatte salve diverse determinazioni nel caso di prolungamento della vigenza dell'attuale stato di emergenza epidemiologica.

RICORSI EX ARTT. 709 ter e 710 C.P.C. CONTENZIOSI, RICORSI EX

ART. 337 BIS E QUINQUIES C.C. CONTENZIOSI

Anche per i procedimenti richiamati si conviene che l'udienza con modalità tradizionale, con comparizione delle parti assistite dai rispettivi Legali, sia la sola cui fare ricorso.


Potranno svolgersi tramite trattazione scritta eventuali incombeni delegati a uno dei membri del Collegio che non richiedano la presenza delle parti.

In tal caso troveranno applicazione le modalità previste nel protocollo generale per le udienze civili

Lecco, 6 maggio 2020

Il Presidente del Tribunale

Dott. Ersilio Secchi



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecco

Avv. Francesco Facchini

